

Direttiva per il trasporto di merci pericolose

Valida dal 1° gennaio 2018

Contenuto

1.	Premessa	1
2.	Campo di applicazione e condizioni	1
3.	Merchi pericolose non trasportabili (divieti e restrizioni)	2
4.	Dati delle merci pericolose e documenti di accompagnamento richiesti	2

1. Premessa

La presente direttiva, che i clienti sono tenuti a rispettare imperativamente per il passaggio di consegna del trasporto di merci pericolose a FFS Cargo, integra le «Condizioni generali di contratto» (CG) di FFS Cargo.

2. Campo di applicazione e condizioni

La presente direttiva per il trasporto di merci pericolose è rivolta ai clienti, agli addetti al carico e scarico o ai trasbordatori operanti sulla rete ferroviaria svizzera.

Le merci pericolose vengono accettate o prese in consegna solo se vi è un accordo scritto tra le parti. Il mittente o il destinatario è tenuto a osservare gli obblighi in materia di sicurezza e diligenza. Per il trasporto stesso vanno convenuti il ritiro e la messa a disposizione della merce.

Sono vincolanti le attuali normative internazionali per il trasporto di merci pericolose su rotaia, «Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose» (RID), nonché per il trasporto di merci pericolose a livello nazionale svizzero, l'«Ordinanza del DATEC concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune» (RSD). Nello svolgimento dei propri compiti e doveri, le parti sono tenute ad attenersi ai propri obblighi ai sensi del RID 1.4.

I servizi di trasporto di FFS Cargo non contemplano le operazioni di carico, riempimento, scarico e svuotamento delle merci, bensì solo il trasporto delle merci. Il cliente è pertanto responsabile del controllo al momento del passaggio di consegna dei carri carichi di merci pericolose. Eventuali anomalie o differenze devono essere eliminate sul posto, prima della presa in consegna del trasporto di merci pericolose da parte di FFS Cargo; in caso contrario il carro/la cassa mobile non può lasciare l'area aziendale.

Non è consentito depositare carri carichi di merci pericolose sui binari di proprietà della ferrovia. La sosta è consentita solo per motivi operativi dovuti al trasporto da parte della ferrovia.

3. Merci pericolose non trasportabili (divieti e restrizioni)

Non sono ammessi al trasporto le merci e gli oggetti delle seguenti classi:

- ➔ Classe 1 Tutte le merci classificate con il codice 1.1A, 1.2K e 1.3K
- ➔ Classe 2 UN 2186, UN 2421 e UN 2455
- ➔ Classe 4.1 UN 3097, da UN 3231 a 3240 più UN 3533 e UN 3534 Classe 4.2 UN 3255 e UN 3127
- ➔ Classe 4.3 UN 3133
- ➔ Classe 5.1 UN 3100, UN 3121 e UN 3137
- ➔ Classe 5.2 Da UN 3111 a 3120
- ➔ Classe 6.1 UN 2249
- ➔ Classe 8 UN 1798 e triossido di zolfo, con purezza min. al 99,95%, non stabilizzato (senza inibitori)
- ➔ Classe 9 Contenitori di raccolta (vasche di raccolta) vuoti e non puliti per oggetti come trasformatori, condensatori e apparecchiature idrauliche contenenti sostanze con numero ONU 2315, 3151, 3152 o 3432.

Cisterne riempite al punto che eventuali movimenti ondulatori del contenuto possono causare forze idrauliche non consentite.

4. Dati delle merci pericolose e documenti di accompagnamento richiesti

I dati delle merci pericolose e i documenti di accompagnamento richiesti devono essere trasmessi a FFS Cargo prima del passaggio di consegna del trasporto. I dati delle merci pericolose devono essere conformi a RID 5.4.1.1. Per la designazione della merce nell'ordine di trasporto è necessario attenersi al RID 5.4.1.1.1.